

Roma, 31 luglio 2015

**COMUNICATO STAMPA**

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

**Patto parasociale afferente TAS S.p.A.  
Adempimenti ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Emittenti Consob**

Facendo seguito a quanto comunicato il 7 aprile 2015, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 131 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e s.m.i. (di seguito "RE") si allega l'estratto contenente la notizia delle modifiche delle clausole del patto parasociale, che sarà pubblicato a cura dei sottoscrittori in data 1 agosto 2015 sul quotidiano "Libero", nonché le informazioni essenziali indicate dall'art. 130 del RE aggiornate alle modifiche intervenute.

Ai sensi della vigente normativa, la suddetta documentazione ed il comunicato sono disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors>.

*TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U., TAS USA Inc. e Tasamericas Ltda. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.*

**Codice Borsa 121670**

Per contatti:  
Cristiana Mazzenga  
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.  
Tel: +39 – 06 72971453  
Fax: +39 – 06 72971444  
e-mail: [cristiana.mazzenga@tasgroup.it](mailto:cristiana.mazzenga@tasgroup.it)

**Codice ISIN IT0001424644**

Per contatti:  
Paolo Colavecchio  
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.  
Tel: +39 – 051 458011  
Fax: +39 – 051 4580257  
e-mail: [paolo.colavecchio@tasgroup.it](mailto:paolo.colavecchio@tasgroup.it)

## PATTO PARASOCIALE RELATIVO A TAS S.p.A.

Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

\*\*\*

*Si riporta di seguito l'estratto del patto parasociale del 2 aprile 2015 aggiornato a seguito dell'accordo modificativo stipulato in data 31 luglio 2015, in virtù del quale, con effetto in pari data, è stato esteso l'obbligo di esclusiva relativamente alla Possibile Operazione assunto da TASNCH nei confronti di Alex, fino al 31 dicembre 2015. Si segnala altresì che, secondo quanto previsto dal Patto, l'Assemblea degli Azionisti di TAS del 29 aprile 2015 ha nominato il Dott. Dario Pardi Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS.*

*La parte che ha riportato modificazioni è indicata in corsivo sottolineato. I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.*

\*\*\*

### **Premessa**

In data 2 aprile 2015 le seguenti società:

- TASNCH HOLDING S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Appiani n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03222440160 (“**TASNCH**”), società indirettamente controllata da AUDLEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, nella sua qualità di gestore del fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited, che detiene indirettamente il controllo di TASNCH; e
- ALEX S.r.l., società con socio unico Dott. Dario Pardi, con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09033880965 (“**Alex**”);

hanno sottoscritto una lettera di intenti relativa alla negoziazione di una possibile acquisizione da parte di Alex, subordinatamente ad ogni necessario consenso e/o autorizzazione - ivi incluso il consenso della banche finanziatrici di TAS ai sensi dei contratti in essere con la stessa TAS e con TASNCH - di una partecipazione pari ad almeno il 51% del capitale sociale di TAS mediante sottoscrizione di un aumento

di capitale (la “**Possibile Operazione**”). Il completamento della Possibile Operazione potrà determinare un obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di TAS ai sensi degli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (l’“**Opa Obbligatoria**”), fatta salva la possibile applicazione dei casi di esenzione previsti dalla normativa applicabile. La Possibile Operazione dovrà essere strutturata in modo da non comportare alcun obbligo di promuovere un’Opa Obbligatoria anche a carico di TASNCH.

In tale contesto TASNCH e Alex hanno sottoscritto il 2 aprile 2015 un accordo di natura parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF (il “**Patto**”), *successivamente modificato in data 31 luglio 2015*, di cui si descrivono di seguito gli elementi essenziali in ottemperanza all’articolo 122 del TUF e 129 e seguenti del Regolamento Emittenti. Tale Patto è volto, tra l’altro, a consentire la nomina del Dott. Dario Pardi, amministratore e socio unico di Alex, alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di TAS, tenuto conto, oltre che del ruolo dallo stesso ricoperto in Alex, anche delle sue capacità manageriali ed esperienza nel settore in cui opera TAS.

\*\*\*

### **1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto**

TAS, società con sede in Roma, Via Benedetto Croce 6, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 05345750581, con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

TAS è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TASNCH, la quale detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie, pari al 87,556778% nel capitale sociale e al 87,556778% dei diritti di voto riferibili alle azioni ordinarie di TAS (la “**Partecipazione di TASNCH**”).

### **2. Soggetti aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni**

Il Patto, stipulato tra TASNCH e Alex, ha ad oggetto l’intera Partecipazione di TASNCH. Alex non è titolare di alcuna azione o strumento finanziario emesso da TAS.

### **3. Efficacia, contenuto e durata del Patto**

Il Patto è stato stipulato in data 2 aprile 2015, con efficacia a decorrere dalla stessa data, *e modificato il 31 luglio 2015, con efficacia delle modifiche a decorrere dalla stessa data*. Le parti non hanno previsto

alcuna pattuizione relativa al rinnovo del Patto. Ai sensi del Patto le Parti hanno assunto tra di loro i seguenti principali obblighi.

a) Nomina del dott. Pardi

TASNCH si è impegnata nei confronti di Alex, nell'ambito della Possibile Operazione, a presentare entro il termine previsto dallo statuto di TAS e a votare all'assemblea di TAS convocata il 29 Aprile 2015 (in prima convocazione) una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di TAS che indichi il Dott. Dario Pardi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione,. Tale pattuizione è destinata ed esaurire la sua efficacia ad esito del suo adempimento e non è previsto alcun obbligo di rinnovo della stessa.

Qualora la Possibile Operazione non si completi, alla scadenza del termine dell'Obbligo di Esclusiva (come infra definito), su richiesta scritta di TASNCH, Alex si impegna a far sì che il Dott. Dario Pardi rassegni le proprie dimissioni dalla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS, senza alcuna pretesa nei confronti di TAS e/o di TASNCH, anche in caso di revoca dello stesso ai sensi dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile.

b) Operazioni escluse

Alex si è impegnata nei confronti di TASNCH dalla data di efficacia del Patto e fino alla precedente tra: (i) il completamento della Possibile Operazione e (ii) l'avvenuta interruzione da almeno 4 mesi delle negoziazioni e discussioni relative alla Possibile Operazione, e fatta eccezione per quanto previsto ai sensi degli accordi relativi alla Possibile Operazione, a non compiere, direttamente o indirettamente, ovvero assumere qualsiasi obbligo ad effettuare, qualsiasi operazione avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS (ciascuna, una "**Operazione Esclusa**"), e si è impegnata, altresì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile a far sì che nessuno dei suoi amministratori e società controllate o collegate, anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, effettui, ovvero assuma un obbligo ad effettuare, un'Operazione Esclusa.

c) Esclusiva

Ai sensi del Patto TASNCH ha assunto un obbligo di esclusiva nei confronti di Alex (l'**Obbligo di Esclusiva**"), di cui si descrive di seguito il contenuto.

TASNCH si è impegnata a non avviare alcuna discussione o trattativa con terzi soggetti in merito alla conclusione di operazioni simili o incompatibili con la Possibile Operazione dalla data di efficacia del

Patto e fino alla precedente tra: (i) il 31 dicembre 2015 e (ii) la data in cui Alex comunichi a TASNCH che, a sua discrezione, non intende proseguire la Possibile Operazione. Le parti, inoltre, si sono impegnate alla scadenza di prorogare il termine dell'Obbligo di Esclusiva per il tempo ragionevolmente sufficiente a consentire il raggiungimento di un accordo vincolante relativo alla Possibile Operazione, qualora a tale data siano in corso avanzate negoziazioni tra le parti in tal senso e purché Alex fornisca a TASNCH evidenza circa la disponibilità di fondi necessari al completamento della Possibile Operazione. In tale contesto, TASNCH ha assunto un obbligo di informazione a favore di Alex in merito alla possibile ricezione di qualsiasi proposta, manifestazione di interesse o richiesta di informazioni ricevuta per iscritto da parte terzi relativa ad operazioni simili alla Possibile Operazione.

L'Obbligo di Esclusiva cesserà di avere efficacia prima della scadenza (i) in caso di comunicazione scritta di Alex in tal senso a TASNCH; (ii) previa comunicazione scritta di una parte all'altra parte, nel caso in cui si verifichi un evento o circostanza che abbia un effetto significativo pregiudizievole sulla capacità di una o entrambe le parti e/o di TAS di completare la Possibile Operazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il caso in cui (a) la Possibile Operazione, a seguito di tale evento o circostanza, sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione di TAS inadeguata a rimediare alle conseguenze negative per TAS e/o (b) risulti evidente che Alex non sia in grado di dotarsi della finanza necessaria all'esecuzione della Possibile Operazione.

#### **4. Ufficio del Registro delle Imprese**

Il Patto è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 3 aprile 2015 (codice pratica 403J4612; protocollo n. PRA RI/PRA/2015/79773) e le modifiche al Patto concordate in data 31 luglio 2015 sono state ivi depositate in data 31 luglio 2015.

#### **5. Natura del Patto**

La pattuizione del Patto relativa alla nomina del Dott. Pardi (§3, lett. a) ha ad oggetto l'esercizio del diritto di voto presso TAS ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del TUF.

Le pattuizioni del Patto relative alla Operazioni Escluse (§3, lett. b) e all'Obbligo di Esclusiva (§3, lett. c), sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5 del TUF.

#### **6. Ulteriori indicazioni**

Il Patto non prevede l'istituzione di alcun organo del patto parasociale, né contiene alcuna clausola penale o alcun obbligo di deposito delle azioni.

\*\*\*

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da TASNCH e Alex.

Il presente estratto è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/>

Milano, 31 luglio 2015

**Avviso ai sensi dell'art. 131, comma 1, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti").**

## **TAS S.p.A. ("TAS")**

Si rende noto che in data 31 luglio 2015, TASNCH Holding S.p.A. ("**TASNCH**") e Alex S.r.l. ("**Alex**") hanno stipulato un accordo modificativo del patto parasociale del 2 aprile 2015 relativo a TAS (il "**Patto**"), in relazione ad una possibile acquisizione da parte di Alex, subordinatamente ad ogni necessario consenso e/o autorizzazione - ivi incluso il consenso della banche finanziatrici di TAS ai sensi dei contratti in essere con la stessa TAS e con TASNCH - di una partecipazione pari ad almeno il 51% del capitale sociale di TAS mediante sottoscrizione di un aumento di capitale (la "**Possibile Operazione**").

Le modifiche riguardano l'estensione fino al 31 dicembre 2015 dell'obbligo di esclusiva assunto da TASNCH nei confronti di Alex relativamente alla negoziazione della Possibile Operazione.

L'estratto del Patto aggiornato alle modifiche intervenute è disponibile sul sito internet di TAS [www.tasgroup.it/investors](http://www.tasgroup.it/investors).

Milano, 31 luglio 2015